

RAVVEDIMENTO OPEROSO I.C.I.

(Sanzioni aggiornate con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 20, lettera a) della L. 220/2010 – in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 01.02.2011)

a) omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta.

Oltre alla scadenza prevista: sanzione amministrativa 30%

Riduzioni

- Entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento: sanzione pari al 3,00% (1/10 del 30%).

- Entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.: sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) da calcolarsi sull'imposta dovuta.

b) omessa presentazione della dichiarazione

Oltre il termine legale di presentazione: sanzione 100% con un minimo di € 51.

Riduzioni

Entro 90 gg. dalla scadenza: sanzione pari al 10,00% (1/10 del 100%) con un minimo di € 4,00.

Oltre 90 gg. la dichiarazione è omessa a tutti gli effetti: sanzione pari al 100% con un minimo di € 51 (in questo caso non trova applicazione la riduzione di 1/10 prevista dall'art. 13 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 472/97).

c) dichiarazione infedele o inesatta o incompleta

sanzione pari al 50%

Per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare una denuncia in rettifica relativa a quella infedele presentata l'anno precedente e nel contempo versare la differenza di tributo maggiorata della sanzione pari ad 1/8 del 50% (6,25%).

(es. entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno d'imposta 2010, è possibile presentare denuncia rettificativa di quella presentata per l'anno d'imposta 2009 e nello stesso termine si dovrà provvedere al pagamento della differenza del tributo maggiorata della sanzione ridotta pari al 6,25%).

In tutti i casi succitati occorrerà calcolare gli interessi giornalieri dalla data di scadenza del versamento fino alla data del pagamento sull'imposta dovuta.

La misura è pari al: 3% su base annua dal 01.01.2008 al 31.12.2009

1% su base annua dal 01.01.2010

1,5 su base annua dal 01.01.2011

L'UFFICIO TRIBUTI E' A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO.